

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (72)1632

Vol. 1972/0227

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(72) 1632 def.

Bruxelles, 18 dicembre 1972

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1972

rivolto al Governo del Regno dei Paesi Bassi in merito al
disegno di legge relativo all'approvazione e all'esecuzione della
convenzione conclusa il 29 maggio 1972 a Lussemburgo tra i Paesi Bassi, il
Belgio ed il Lussemburgo inerente all'unificazione
delle accise

COM(72) 1632 def.

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1972

rivolto al Governo del Regno dei Paesi Bassi in merito al disegno di legge relativo all'approvazione e all'esecuzione della convenzione conclusa il 29 maggio 1972 a Lussemburgo tra i Paesi Bassi, il Belgio ed il Lussemburgo, inerente all'unificazione delle accise

Conformemente all'articolo 1 della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962 relativa all'istituzione di una procedura di esame e di consultazione preventivi per alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative previste dagli Stati membri nel settore dei trasporti (1), il Governo olandese ha comunicato alla Commissione, con lettera in data 24 ottobre 1972 della sua Rappresentanza Permanente presso le Comunità Europee, un disegno di legge relativo all'approvazione ed all'esecuzione della convenzione conclusa il 29 maggio 1972 a Lussemburgo tra i Paesi Bassi, il Belgio e il Lussemburgo, inerente all'unificazione delle accise.

La lettera della Rappresentanza Permanente è pervenuta alla Commissione il 26 ottobre 1972 e il Governo olandese ha comunicato il disegno di legge anche agli altri Stati membri.

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3 della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962, una consultazione con gli Stati membri in merito alle disposizioni in questione si è svolta, su richiesta del Governo tedesco, durante una riunione tenuta a Bruxelles il 4 dicembre 1972.

Con il consenso del Governo olandese, il termine di un mese entro il quale la Commissione deve pronunciarsi a norma della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962, è stato prorogato fino al 20 dicembre 1972, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, della decisione medesima.

./.

(1) G.U. n° 23 del 3 aprile 1962, pagina 720.

I.

1. Dal disegno di legge olandese e dalla relazione che l'accompagna risulta che lo scopo delle disposizioni previste dal Governo olandese è, da un lato, la ratifica della convenzione conclusa il 29 maggio 1972 a Lussemburgo tra il Belgio e il Lussemburgo e i Paesi Bassi inerente all'unificazione delle accise e, dall'altro, l'approvazione delle disposizioni legislative destinate a rendere applicabile detta convenzione. I provvedimenti previsti a tale scopo nella parte del disegno di legge riguardante i trasporti (artt. 7 e 9) mirano a modificare, con effetto dal 1° gennaio 1973, talune disposizioni della legge sulle accise a carico degli oli minerali (Wet op de accijns van minerale oliën) e di quella relativa alla tassa sugli autoveicoli (Wet op de motorrijtuigenbelasting).

II.

2. Ai sensi dell'articolo 2 della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962, la Commissione esprime il seguente parere in merito agli articoli 7 e 9 del disegno di legge.

3. La Commissione constata che le disposizioni relative alla tassazione degli oli minerali hanno sostanzialmente lo scopo di adeguare le attuali aliquote delle accise alle aliquote unificate fissate dalla convenzione sopracitata. Per quanto riguarda gli oli minerali impiegati come carburanti, le nuove aliquote determinano

- per la benzina, una riduzione dell'accisa di 1,02 Fl/hl ;
- per il gasolio impiegato per l'alimentazione degli autoveicoli circolanti sulle vie pubbliche, un aumento dell'accisa di 12,47 Fl/hl ;
- per il gasolio destinato ad essere impiegato come carburante per i veicoli su rotaia e i natanti della navigazione interna, una riduzione dell'accisa di 1,14 Fl/hl.

./.

In base al memorandum sulla tariffazione dell'uso delle infrastrutture nel quadro della politica comune dei trasporti e della proposta di decisione del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comune di tariffazione dell'uso delle infrastrutture (1), da essa presentata al Consiglio il 29 marzo 1971, la Commissione formula le seguenti osservazioni :

- a) L'applicazione congiunta di una riduzione dell'imposta sulla benzina e di un aumento dell'imposta sul gasolio impiegato come carburante degli autoveicoli determinerà una riduzione in valore assoluto ed in valore relativo dello scarto attualmente esistente tra le due imposte. Tale provvedimento si ispira al concetto di una imposizione neutrale dei carburanti, come è stato raccomandato nel citato memorandum.
- b) La Commissione constata che l'aliquota dell'imposta sul gasolio destinato ad usi diversi dall'alimentazione dei motori degli autoveicoli, applicabile per conseguenza al carburante usato dalle ferrovie e dalla navigazione interna, subisce una riduzione del 25 %. Questo provvedimento può essere considerato praticamente come un passo verso la soppressione delle imposte sui carburanti impiegati in questi due modi di trasporto, secondo quanto è stato raccomandato dalla Commissione.

Per le ferrovie, per le quali la gestione integrata permette d'inserire direttamente i costi delle infrastrutture nelle tariffe, la tassazione dei carburanti non è giustificata dalle esigenze della tariffazione dell'uso delle infrastrutture ; la sua soppressione costituisce pertanto una misura d'armonizzazione delle condizioni di concorrenza che, sotto il profilo della politica dei trasporti e data la situazione difficile delle ferrovie, è opportuno attuare il più presto possibile.

./.

(1) Doc. COM(71) 268 defin., del 24 marzo 1971.

Per la navigazione interna, la Commissione richiama l'attenzione sul fatto che la riduzione dell'imposta sul gasolio ridurrà il contributo di detta categoria, già estremamente debole rispetto ai trasporti concorrenti, per la copertura dei suoi costi d'infrastruttura. La Commissione rammenta che nel suo memorandum raccomanda di compensare la diminuzione degli oneri risultanti dalla soppressione dell'imposta sui carburanti per la navigazione interna, mediante la simultanea introduzione di pedaggi o l'aumento dei pedaggi esistenti.

- c) La Commissione constata che il riordinamento dell'aliquota dell'imposta sul gasolio riduce lo scarto tra la tassazione di detto prodotto nei Paesi Bassi e quella vigente in altri Stati membri. Ciò non può che favorire l'armonizzazione fiscale sul piano comunitario, sia in materia di accise, che per quanto riguarda il riordinamento delle strutture delle imposte sui veicoli industriali.

4. In merito alle disposizioni relative alle imposte sui veicoli, il disegno di legge stabilisce la soppressione, a favore dei veicoli industriali adibiti al trasporto di persone e di merci, del supplemento di tassa di circolazione attualmente riscosso sui veicoli a motore azionati, oppure attrezzati per essere azionati, da un'energia non interamente prodotta dalla benzina. In base alla relazione che accompagna il disegno di legge, la disposizione in questione costituisce la contropartita dell'aumento dell'accisa sul gasolio carburante.

La Commissione constata che la soppressione del supplemento della tassa di circolazione è esclusivamente destinata a compensare gli effetti dell'aumento dell'imposta sul gasolio e non è ispirata da considerazioni relative alla tariffazione dell'uso delle infrastrutture. Pertanto fa osservare che un allineamento delle tasse sui veicoli, attuato indipendentemente dal tipo di carburante usato, non potrebbe pregiudicare l'armonizzazione delle strutture delle tasse sui veicoli industriali cui mira la proposta di una prima direttiva del Consiglio relativa al riordinamento dei sistemi nazionali di tasse sugli autoveicoli industriali (1).

./.

(1) G.U. n° C 95 del 21 settembre 1968, pagina 41.

III.

5. In conclusione, la Commissione esprime parere favorevole al disegno di legge, fatte salve le osservazioni sopra formulate.
6. La Commissione informa gli altri Stati membri del presente parere.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1972

Per la Commissione

Il Presidente

(f.to) S.L. MANSOLT